

Cassazione civile sez. II - 22/04/1995, n. 4592. Pres. Verde. Est. Triola.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 20 aprile 1990 l'Istituto di patronato per l'assistenza sociale - IPAS proponeva opposizione contro il decreto ingiuntivo emesso dal Conciliatore di Catania il 26 marzo 1990 e notificato il 6 aprile 1990 relativo al pagamento in favore dell'avv. P. D. della somma di lire 983.000, che costituiva il corrispettivo per l'opera professionale dallo stesso svolta nell'interesse di F. C., su mandato del patronato, davanti al Pretore di Catania quale giudice del lavoro.

L'IPAS eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto, non avendo conferito al professionista il mandato ad litem, non sussisteva alcun rapporto che giustificasse la richiesta del pagamento del compenso per le prestazioni svolte nell'interesse del lavoratore assistito, il quale aveva conferito il mandato ad litem e quindi era da ritenere l'unico obbligato.

Con sentenza in data 14 marzo 1991 il conciliatore di Catania rigettava l'opposizione, rilevando sostanzialmente che occorreva distinguere tra il conferimento del mandato professionale (con conseguente obbligo di pagamento del corrispettivo) da parte dell'IPAS, il quale in esecuzione delle sue finalità istituzionali assisteva il lavoratore e, conferimento del mandato ad litem, che aveva rappresentato soltanto lo strumento necessario al fine di rendere possibile l'esecuzione delle prestazioni professionali, senza assunzione di obblighi nei confronti del professionista.

Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'IPAS, con un unico motivo.

Resiste con controricorso l'avv. P. D..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo del ricorso l'IPAS sostanzialmente deduce che non sussisteva alcuna prova del conferimento del mandato all'avv. D. nell'interesse del lavoratore e che fuori luogo il Conciliatore ha fatto riferimento al mandato nell'interesse altrui di cui al previsto dall'art. 1723 cod. civ., che sarebbe diverso dal c.d. mandato di patrocinio.

La doglianza è infondata.

L'IPAS, infatti, sembra avere radicalmente (ed inammissibilmente) modificato la propria impostazione difensiva, in quanto nel giudizio di opposizione non aveva contestato il conferimento dell'incarico professionale, ma aveva sostenuto che il rilascio della procura ad litem da parte del lavoratore aveva fatto assumere a quest'ultimo la qualità di parte nel rapporto di prestazione d'opera professionale.

Tale tesi è stata correttamente ritenuta infondata dal Conciliatore, il quale (senza invocare l'art. 1723 cod. civ.) ha fatto applicazione dei principi affermati da questa S.C., secondo i quali cliente del professionista non è necessariamente il soggetto nel cui interesse viene eseguita la prestazione d'opera intellettuale, ma colui che, stipulando il relativo contratto, ha conferito l'incarico al professionista ed è conseguentemente tenuto al pagamento del corrispettivo (sent. 11 febbraio 1977 n. 624).

Il ricorso va, pertanto, rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nella complessiva somma di lire 705.400, di cui lire 600.000 per onorari.

Roma, 27 febbraio 1995.